

GREEN PASS

Che cos'è la Certificazione verde COVID-19*

* dal sito governativo <https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>

La Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate* nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione **digitale** e **stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Italia

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- l'obbligo di *green pass* vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socio-assistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
 - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
 - funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico - commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

- per accedere a scuole e università:
 - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
 - il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 ([Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122: apre una nuova finestra](#)).

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto **almeno una dose di vaccino** oppure essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti oppure di essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con [Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra](#)), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla [Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#). Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla [Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#)
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della

circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 ([Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra](#)).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Europa

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come *EU digital COVID certificate* e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i [Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.: apre una nuova finestra](#)

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate*, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell'Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che "non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica".

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

- **aver completato il ciclo vaccinale** prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure esser **guariti** da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un **tampone molecolare o antigenico** effettuato nelle **48 ore** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. **I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.**

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

Come funziona la Certificazione verde COVID-19

In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.

- Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa **automaticamente** in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.
- **Quando la Certificazione sarà disponibile**, riceverai un messaggio via **SMS** o via **email**, ai contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.
- Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito con accesso tramite **identità digitale** (Spid/Cie) oppure con **Tessera Sanitaria** (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel **Fascicolo sanitario elettronico**; tramite l'**App "Immuni"** e l'**App IO**.
- La certificazione contiene un **QR Code** con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.
- La verifica dell'autenticità del certificato è effettuata dagli **operatori autorizzati**, per esempio nei porti e negli aeroporti, in Italia tramite l'app **VerificaC19**, nel rispetto della privacy.
- Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un **segno grafico** sul proprio dispositivo mobile (colore verde, certificazione valida in Italia e in Europa, o azzurro, certificazione valida soltanto in Italia) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
- In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la **Tessera Sanitaria** e con l'aiuto di un intermediario: **medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista**.
- L'emissione della Certificazione è **gratuita** per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.
- La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. **Prima di metterti in viaggio**, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

Il formato digitale (FIG.1)

Ecco un esempio di versione digitale. Puoi mostrare all'operatore che deve verificare la validità del certificato il QR Code direttamente dal tuo smartphone.



FIG.1



FIG. 2

Il formato cartaceo (FIG.2)

Ecco un esempio di versione stampabile. Ricorda di mostrare all'operatore che deve verificare la validità del certificato solo il QR Code. Per la verifica non è necessario mostrare i dettagli.

Modalità di piegatura



FIG.3

Come ottenere la Certificazione verde COVID-19

Ottenere la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in formato digitale e stampabile, in piena autonomia o con un aiuto.

TRAMITE il sito: <https://www.dgc.gov.it/web/che cose.html>

- **Con identità digitale**

Dopo esserti autenticato con le tue credenziali **SPID** o **CIE**, puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19

- **Con Tessera Sanitaria o documento di identità**

Puoi ottenere la Certificazione verde COVID-19 **senza utilizzare l'identità digitale** (SPID o CIE).

Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con:
 - il tampone molecolare (CUN)
 - il tampone antigenico rapido (NRFE)
 - il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria o sei stato vaccinato all'estero (e hai registrato la vaccinazione presso una Asl italiana), inserisci:

- il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione
- uno dei codici univoci ricevuti con:
 - il tampone molecolare (CUN)
 - il tampone antigenico rapido (NRFE)
 - il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria oppure quando hai registrato presso la Asl la vaccinazione fatta all'estero.

Se non sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ma sei stato vaccinato in Italia inserisci:

- il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia

- la data dell'ultima vaccinazione.

TRAMITE IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Puoi acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, nelle regioni in cui è attivo il servizio (<https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali>).

La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF)

TRAMITE APP

➤ Immuni

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l'App Immuni (<https://www.immuni.italia.it/>) attraverso l'apposita sezione "EU digital COVID certificate" visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con:
 - il tampone molecolare (CUN)
 - il tampone antigenico rapido (NRFE)
 - il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

La Certificazione verde COVID-19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

➤ IO

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l'App IO (<https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid>) ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te.

Non appena aprirai il messaggio, l'App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO.

Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet.

Non devi quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l'accesso in App con SPID o CIE.

Recupera AUTHCODE

Se hai i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hai ricevuto l'SMS o l'email o li hai smarriti, puoi recuperare il tuo AUTHCODE (<https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth>) subito e in autonomia attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio. Basta inserire il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Una volta ottenuto l'AUTHCODE puoi scaricare la Certificazione da questo sito con Tessera Sanitaria o da App Immuni.

CON L'AIUTO DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, FARMACIE

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la tua Certificazione verde COVID-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 ti sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.